



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente - Presidente del Collegio ABF di Roma
Prof. Avv. Antonio Gambaro	Membro effettivo - Presidente del Collegio ABF di Milano
Prof. Avv. Enrico Quadri	Membro effettivo - Presidente del Collegio ABF di Napoli
Avv. Giuseppe Russo	Membro supplente - Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un professionista/imprenditore) [Estensore]
Prof. Avv. Claudio Colombo	Membro effettivo - Componente del Collegio ABF di Roma (designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)

nella seduta del 12/09/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

1. I tre ricorsi in epigrafe di cui è stata disposta la riunione traggono origine da un'identica vicenda che può essere così sintetizzata.
2. Il 20 dicembre 2011 il legale rappresentante (d'ora innanzi: "C") della società "A" poneva all'incasso presso l'intermediario un assegno bancario dell'importo di euro 90.000, da lui sottoscritto, emesso sul conto di detta società in favore della società "B", della quale era socio unico e legale rappresentante.



L'assegno veniva restituito il 22 dicembre dalla resistente, ponendo in evidenza che la firma di traenza non era accompagnata dalla spendita del nome della società "A" e che, in ogni caso, il firmatario appariva essere in palese conflitto di interessi con detta società.

Il soggetto "C" replicava: (i) di essere amministratore e legale rappresentante della società e che i relativi poteri di rappresentanza erano stati attribuiti disgiuntamente a ciascun amministratore; (ii) che la prospettata situazione di conflitto di interessi non assumeva alcun rilievo nei rapporti tra il traente e la banca trattaria; (iii) che fino a quel momento, non era stata opposta dalla banca resistente alcuna obiezione al pagamento di assegni emessi con le stesse modalità ora contestate. E preannunciava la presentazione di una richiesta di bonifico, a nome della società "A", per il trasferimento della somma portata dall'assegno in favore della società "B".

Il 30 dicembre l'altro legale rappresentante della società "A" si opponeva formalmente, con lettera in pari data, al pagamento della somma sopra indicata in favore della società "B", dando notizia di aver proposto querela per appropriazione indebita nei confronti del soggetto "C".

La Banca, prendendo atto di tale situazione, non dava corso né al pagamento dell'assegno né all'ordine di bonifico in favore della società "B", invitando i due legali rappresentanti della società "A" a comporre la controversia in separata sede.

3. Con il primo ricorso, presentato il 16 agosto 2012 innanzi al Collegio di Milano, la società "A", in persona del soggetto "C", chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del rifiuto opposto dall'intermediario al pagamento dell'assegno in favore della società "B".

Analoga richiesta, sempre per il tramite del soggetto "C", era formulata nei confronti dello stesso intermediario dalla società "B" con un secondo ricorso, presentato lo stesso giorno davanti al medesimo Collegio. Con tale ricorso veniva avanzata nei confronti dell'intermediario anche una domanda risarcitoria, peraltro genericamente formulata.

Un terzo ricorso era infine proposto in proprio l'11 settembre 2012 dal soggetto "C", chiedendo oltre l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'intermediario anche la sua condanna al risarcimento dei danni nella misura di € 50.000,00.



La resistente, costituitasi in ciascuno dei tre procedimenti, si è opposta all'accoglimento delle richieste formulate dai ricorrenti.

4. Il terzo ricorso, inizialmente presentato innanzi al Collegio di Milano, era successivamente trasmesso al Collegio di Roma per ragioni di competenza territoriale. Il Collegio di Roma, ritenuto che tale ricorso fosse oggettivamente connesso con gli altri due ricorsi in precedenza proposti innanzi al Collegio di Milano, decideva di rimetterne l'esame al Collegio di coordinamento (dec. n. 172/13).

Nell'ordinanza si osserva che, non essendo la connessione oggetto di specifica disciplina da parte delle *Disposizioni* che regolano il presente procedimento, doveva preliminarmente decidersi se fosse possibile procedere alla riunione di tali ricorsi, in applicazione di un principio analogo a quello sancito dall'art. 40 delle disposizioni generali del c.p.c.

A sua volta, il Collegio di Milano, rimetteva con considerazioni analoghe al Collegio di coordinamento l'esame degli altri due ricorsi proposti rispettivamente dalla società "A" e dalla società "B"

IL CASO .it
DIRITTO

1. La presenza di elementi oggettivi di connessione tra più cause fa ritenere opportuno, per intuibili esigenze di economia processuale e di coordinamento, che esse possano essere congiuntamente trattate e decise nell'ambito di un unico processo. Il codice di rito, facendosi carico di questa esigenza, prevede che le cause connesse possano essere riunite, non solo quando appartengono alla competenza di uno stesso giudice (art. 274 c.p.c.), ma anche quando appartengono alla competenza di giudici diversi (artt. 31-36; 40 c.p.c.), salvo che l'attribuzione originaria di competenza in relazione ad esse sia inderogabilmente stabilita dal legislatore (art. 6 c.p.c.).

Non è questo il caso della competenza territoriale, le cui norme regolatrici, ispirate alla tutela degli interessi delle parti, in caso di connessione cedono il passo alle esigenze della simultaneità del processo e possono quindi essere derogate (artt. 31-36, 41 c.p.c.).

2. Tali norme e principi, da lungo tempo consolidati nella disciplina del processo civile, riflettono esigenze di carattere generale e sono da ritenersi pertanto



applicabili anche al presente procedimento, come si è già precisato in relazione ad altre disposizioni del codice di rito (ABF.,; ABF, 45/10; 93/10; 2944/13; Coll. coord. 3962/12).

La connessione dei tre ricorsi è evidente, essendo le rispettive richieste avanzate nei confronti della resistente fondate sull'assunto dell'illegittimità del rifiuto da essa opposto al pagamento dell'assegno emesso in favore della società "B". Non vi è dubbio, quindi, che ricorrano i presupposti per la loro riunione.

La competenza, in applicazione del principio di priorità sancito dall'art. dall'art. 40 c.p.c. spetterebbe al Collegio di Milano, preventivamente adito. Nel caso di specie, tuttavia, la decisione deve essere assunta dal Collegio di coordinamento al cui esame i tre ricorsi sono stati rimessi.

3.L'intermediario, come si è riferito in narrativa (ivi, § 2), si è opposto al pagamento dell'assegno sul duplice rilievo:

- che la firma di traenza non era accompagnata dalla spendita del nome della società titolare del conto;

- che, in ogni caso, il soggetto che aveva apposto la firma di traenza appariva in palese conflitto di interessi con detta società.

I ricorrenti, obiettano, dal canto loro:

- che la banca, in precedenza, non aveva mai formulato, rilievi in ordine al pagamento di assegni emessi con le stesse modalità;

- che l'asserito conflitto di interessi non poteva assumere rilievo nei rapporti tra il traente e la banca trattaria

4.Ciò premesso, si osserva quanto segue.

L'art. 11, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 prescrive che la sottoscrizione apposta sull'assegno "deve contenere il nome e cognome ... di colui che si obbliga". E' pertanto evidente che, quando la sottoscrizione viene apposta in nome altrui, la qualità di rappresentante del sottoscrittore, pur senza richiedere l'uso di formule sacramentali, deve essere esplicitata sul titolo con indicazioni idonee a rendere evidente ai terzi l'identità del soggetto rappresentato (Cass. 23 aprile 2004, n. 7761); indicazioni che nel caso di specie, come si ricava chiaramente dalla copia dell'assegno allegata agli atti, risultano del tutto assenti.

La banca è certamente tenuta a verificare con la diligenza professionale dell'accorto banchiere, in conformità agli obblighi derivanti dalla convenzione d'assegno (art. 3, r.d. n. 1736/33), la legittimità dell'ordine di pagamento impartito



mediante l'emissione dell'assegno. E non vi è dubbio che nell'ambito di tale verifica rientri anche l'accertamento di eventuali situazioni di conflitto d'interesse del rappresentante quando, come nel caso di specie, l'assegno risulti rilasciato per il suo tramite a beneficio del portatore del titolo, essendo in tal caso l'esistenza del conflitto sicuramente a lui opponibile.

L'assegno in questione, originariamente emesso all'ordine della stessa società titolare del conto (società "A"), è stato successivamente girato in favore della società "B", della quale il soggetto "C", cui sono riferibili sia la firma di traenza che quella di girata, unico socio e legale rappresentante

L'operazione appariva quindi più che sospetta, anche in considerazione del considerevole ammontare (€ 90.000,00) della somma indicata sul titolo.

Il pagamento è stato rifiutato dalla resistente, come si precisa nella lettera del 23 dicembre 2010, dopo che l'altro titolare (in via disgiunta) dei poteri di amministrazione e rappresentanza della società "A", cui si era rivolta per acquisire ulteriori elementi di giudizio, non aveva confermato l'esistenza di un debito della società di ammontare pari alla somma portata dall'assegno in questione.

Il suo comportamento è stato pertanto ineccepibile.

I ricorsi debbono essere conseguentemente respinti.

P.Q.M.

Il Collegio, riuniti i ricorsi, li respinge.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE